

DIRITTOdi **CRISTINA RIGATO****Successione testamentaria, informazioni per l'uso**

Come procedere in presenza del testamento redatto dal de cuius (la persona defunta) che ha disposto dei propri beni. Limiti alla libertà testamentaria e quote di legittima, con un esempio di calcolo.

La **successione testamentaria** è regolata dalle norme del Codice Civile, nel Libro II, Titolo III (artt. 587 ss.). Una parte del patrimonio ereditario, **la quota di legittima**, viene riservata per legge ai legittimari, ossia ai congiunti più stretti del defunto (*de cuius*): coniuge, figli e in mancanza di figli, ascendenti.

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 C.C.). In particolare, sono considerati incapaci: coloro che non hanno ancora compiuto la maggiore età; interdetti per infermità mentale; soggetti che, sebbene non interdetti, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi di incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Per quanto riguarda i soggetti che non possono ricevere per testamento, il legislatore ha elencato il tutore e protutore, il notaio, i testimoni e l'interprete nel caso di testamento pubblico.

Nell'ambito della successione si distingue tra: **successione a titolo universale**, in cui l'erede subentra nella posizione giuridico-patrimoniale del defunto, quindi nella totalità di diritti e obblighi, compresi gli eventuali debiti contrattati dal *de cuius*. Solo se si accetta volontariamente l'eredità si diventa erede; **successione a titolo particolare**, in cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti dal testamento o dalla legge. Il legatario diventa automaticamente tale dall'apertura della successione, senza che venga richiesta alcuna accettazione del lascito. Sia l'erede, sia il legatario possono decidere di accettare o rinunciare all'eredità. Gli eredi subentrano in tutti i rapporti del *de cuius* e rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario (i debiti devono essere pagati solo entro il valore del patrimonio ricevuto). Al contrario, il legatario non è chiamato a rispondere dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore, e comunque non oltre il limite della cosa legata.

Beni non compresi nell'attivo ereditario

Secondo l'art. 12 del Testo Unico in materia di successioni e donazioni, **non sono compresi nell'attivo ereditario i seguenti beni**: beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri quando è provato che egli ne aveva perduto titolarità, salvo quanto disposto nell'art. 10 del Testo Unico; azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, salvo il disposto dell'art. 10; indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma (indennità del rapporto di agenzia) e 2122 (indennità da rapporto lavorativo, come il preavviso su TFR) c.c. e indennità spettanti agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie e stipulate dal defunto; crediti cointestati alla data di apertura della successione; crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte e contributi; beni ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; beni culturali di cui all'art. 13; titoli di debito pubblico; altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, compresi quelli emessi da altri Stati dell'Unione; veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico. **Limiti alla libertà testamentaria**

La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta. Fatti salvi i diritti dei legittimari, sono vietati i patti successori con l'eccezione del patto di famiglia. Si possono fare alcuni esempi di patti vietati: patti rinunciativi: un soggetto conviene di rinunciare all'eredità di qualcuno che non è ancora deceduto; patti dispositivi: un soggetto cede o promette di cedere a un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal defunto; patti confermativi: un soggetto conviene di lasciare la propria eredità a un altro. **Successione testamentaria e quote di legittima**

La potestà del defunto di disporre dei propri beni post mortem soggiace a precisi limiti di legge, riservando una serie di diritti al coniuge e ai figli (in mancanza, agli ascendenti).

La legge distingue le seguenti situazioni: successione legittima (artt. 565 ss., c.c.): serve ad attribuire l'intero patrimonio del defunto ad almeno un erede, quando il testamento manca, oppure è in tutto o in parte inefficace, o non dispone interamente del patrimonio o, ancora, se i chiamati per testamento non vogliono o non possono accettare l'eredità; successione necessaria (art. 536 ss., c.c.): riserva quote del patrimonio del defunto ai familiari stretti.

Successione legittima

I chiamati all'eredità dalla successione legittima sono i seguenti: coniuge; figli e loro discendenti; ascendenti; parenti